



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 27/09/2005

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 settembre 2005, n. 354

Progetto per la ristrutturazione di un insediamento industriale - Comune di Brindisi - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Trading Puglia s.p.a.

L'anno 2005 addì 5 del mese di settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 19483 del 21.03.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di ristrutturazione di un insediamento industriale, da destinare allo stoccaggio temporaneo di materie prime sfuse e di prodotti alla rinfusa per l'edilizia, sito nella zona Industriale di Brindisi, alla Via Ettore Maiorana, da parte della Trading Puglia S.p.A. - C.da Murrone - Soletto (Le), tramite il SUAP di Brindisi;
 - con nota prot. n. 5240 del 22.04.2005, il Settore Ecologia invitava il proponente a depositare gli elaborati presso l'amministrazione comunale interessata per gli adempimenti di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il comune di Brindisi ad esprimere il parere di competenza in merito all'intervento proposto;
 - con nota acquisita al prot. n. 5681 del 03.05.2005 il Settore Ecologia del comune di Brindisi richiedeva approfondimenti tecnici in merito all'intervento proposto e trasmetteva il parere di competenza;
 - con nota acquisita al prot. n. 5894 del 05.05.2005, il SUAP di Brindisi trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dal 25.03.2005 al 24.04.2005 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;
- 3 espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si rileva che:

La proposta progettuale si riferisce alla utilizzazione di alcuni immobili esistenti e dei relativi piazzali per lo stoccaggio temporaneo di materie prime e di prodotti alla rinfusa per l'edilizia (carbonato di calcio, argilla, sabbia, pet coke e carbon fossile destinati esclusivamente agli impianti del Gruppo, attrezzature

varie, ghisa ecc.).

Il parere del Settore Ecologia del Comune di Brindisi inviato al SUAP di Brindisi pone l'attenzione sulla definizione di "sostanza pericolosa", demandando alla Regione l'onere di verificare la reale classificazione del pet coke.

Sono stati condotti approfondimenti sulla tematica "pet coke" e sulla sua potenziale caratterizzazione come sostanza pericolosa.

Definizione di pet - coke (o petrolcum coke): trattasi di un carbone artificiale ottenuto nell'industria petrolifera dal processo di condensazione per piroschissione di residui petroliferi pesanti e oleosi.

In relazione (pag. 2) si afferma che "la quantità massima stoccabile all'interno dei capannoni, con particolare riferimento al PET Cok, è di mc 70.000,00 ma, per effetto della L.R. n. 11/2001 (art. 4 e 9) la soglia dimensionale sarà ridotta del 30% ed ancora per effetto degli spazi di manovra all'interno dei capannoni si ridurrà ancora tanto che le volumetrie stoccate saranno inferiori a 40.000 mc".

Si tratta di una errata interpretazione della LR 11/2001 e del meccanismo delle soglie, e vi è evidentemente un difformità di unità di misura (nella relazione si parla di mc, nella LR di tonnellate). L'area di intervento è compresa in area dichiarata ad alto rischio di crisi ambientale e pertanto le soglie dimensionali della LR 11/2001 vanno ridotte del 30% (art. 4 comma 9) per cui se la tipologia del progetto è assimilabile a quella indicata nell'allegato A.2.c) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni con capacità complessiva superiore a 40.000 t; la soglia di 40.000 t diventa di 26.800 t.

Per valutare l'inclusione del progetto nelle procedure di VIA occorre quindi conoscere la densità del pet coke per stabilire l'esatta equivalenza tra mc e tonnellate e per verificare se il dato risultante supera o meno la soglia, opportunamente ridotta secondo le indicazioni prima esplicitate.

Per quanto attiene la classificazione del pet-coke occorre precisare quanto riportato dalla Legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi quale materiale pericoloso in quanto infiammabile). L'art. 2 afferma che sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:

a) esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

b) comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

c) facilmente infiammabili:

che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero:

che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione ovvero:

che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21 °C, ovvero:

che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero:

che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

d) infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità tra i 21 °C e 55 °C;

e) tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

f) nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata;

g) corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare sui di essi un'azione distruttiva;

h) irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria;

i) altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 0 °C ed il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 35 °C;

l) altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti, o cronici, ed anche la morte;

m) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o può presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente;

n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

o) teratogeni;

p) mutageni.

Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o più delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanità.

Da quanto esplicitato il carattere "pericoloso" del pet - coke può essere rinvenuto nella sua infiammabilità e non è escluso che possa essere ugualmente classificato pericoloso per uno o più degli altri caratteri riportati dalla Legge 29 maggio 1974, n. 256.

Oltre agli aspetti innanzi evidenziati, si rilevano nel merito del progetto ulteriori criticità specifiche legate al tipo di attività, alle operazioni svolte nonché alle misure di mitigazione da porre in atto per ridurre gli impatti.

Per tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene necessario sottoporre a procedura di VIA il progetto in esame al fine di approfondire e chiarire gli aspetti evidenziati.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007699/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto di ristrutturazione di un insediamento industriale, da destinare allo stoccaggio temporaneo di materie prime sfuse e di prodotti alla rinfusa per l'edilizia, sito nella zona Industriale di Brindisi, alla Via Ettore Maiorana, proposto dalla Trading Puglia S.p.A. - C.da Murrone - Soleto (Le), tramite il SUAP di Brindisi, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dr. Luca Limongelli
